



COPIA

COMUNE DI MONZA

Codice Ente 11037 Protocollo n. 29765
Oggetto n. 176
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 18/2/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.

La presente seduta consiliare si tiene in videoconferenza, in ottemperanza al disposto dell'art.73 c.1 del D.L. 17.3.2020 n.18 "Emergenza epidemiologica da Covid 19".

Seduta pubblica del 18/2/2021 Convocazione 1° Sessione ordinaria
 straordinaria
 d'urgenza

CONSIGLIERI IN CARICA

Allevi Dario	SINDACO	Monguzzi Marco	Consigliere
Carati Filippo	Presidente del Consiglio	Monguzzi Nicolas Pietro	"
Pilotto Paolo	Cons. Anziano - Uff. Presid.	Mosconi Federica	"
Ferrari Marco	Ufficio Presidenza	Nasi Marco	"
Adamo Rosario	Consigliere	Negrini Marco Giuseppe	"
Camporeale Aurelio	"	Onofri Sandra	"
Canesi Roberto	"	Pietrobon Marco	"
Capra Laura	"	Piffer Paolo	"
Cirillo Francesco	"	Pontani Francesca	"
Cosi Franco	"	Pozzi Maria Chiara	"
Galbiati Stefano	"	Riva Egidio	"
Gariboldi Cesare	"	Russo Salvatore	"
Gaspero Marianna	"	Santese Vito Michele	"
Lamperti Marco	"	Scanagatti Roberto	"
Longoni Egidio	"	Sindoni Danilo	"
Mariani Alberto	"	Zonca Pietro	"
Martinetti Annamaria "			
<hr/>			
Villa Simone	VICE SINDACO	Longo Massimiliano	ASSESSORE
Arbizzoni Andrea	ASSESSORE	Maffè Pierfranco	"
Arena Federico Maria	"	Merlini Desiree Chiara	"
Di Oreste Annamaria	"	Sassoli Martina	"
Lo Verso Rosa Maria	"		

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Carati; partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuseppina Cruso

Il Segretario Generale procede all'appello nominale, per la verifica delle presenze dei Consiglieri collegati in videoconferenza, nelle modalità definite dalle Linee Guida emanate dal Presidente del Consiglio comunale in ottemperanza al citato Decreto Legge 18/2020. Il Presidente accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: Adamo, Cosi, Lamperti, Pietrobon.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 18.56



SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2021

N.20/20765 ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.

Il Presidente del Consiglio, Filippo Carati, da atto:

- che la presente seduta consiliare si tiene in videoconferenza nelle modalità definite dal Presidente del Consiglio Comunale nelle Linee Guida, emanate in data 7 aprile 2020, Prot. Gen. N.59284/2020, ed inviate a tutti i Consiglieri Comunali, in ottemperanza al disposto dell'art. 73 c.1 del D.L.17.3.2020 n. 18 "Emergenza epidemiologica da Covid 19"
- che la modalità adottata per la gestione della seduta in videoconferenza consente di accertare l'identità dei componenti del Consiglio che intervengono in video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione
- che Il sistema identificato tramite le citate Linee Guida garantisce a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio comunale, espletate le procedure di verifica dell'identità dei convenuti in videoconferenza tramite appello nominale da parte del Segretario Generale, introduce la presente proposta di delibera, la cui parziale trattazione si è tenuta nella seduta dell'11.2.2021, come risulta dal verbale n. 13.

ENTRO IL TERMINE DI MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO 2021 ORE 12.00, stabilito dalla conferenza dei capigruppo, risultano pervenuti:

N.1 emendamento a firma del Consigliere Capra
N.5 emendamenti a firma del Consigliere Piffer
in pari data copia degli emendamenti vengono caricati sull'area extranet (Allegato A)

IN DATA 18 FEBBRAIO 2021 vengono caricati sull'area extranet i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Dirigenti, nonché il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sugli emendamenti pervenuti; (Allegato B)

DURANTE LA SEDUTA ODIERNA vengono esaminati gli emendamenti che riportano il seguente esito:

L'emendamento n. 1 del Consigliere Capra viene **ACCOLTO**

Gli emendamenti nn.1-2-4-5-del Consigliere Piffer, posti in votazione, vengono **RESPINTI**.

L'emendamento n. 3 del Consigliere Piffer viene dichiarato **INAMMISSIBILE**

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Carati, pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Piffer, nel testo sottoriportato:

OMISSIS

ART.18 COMMA 1

Sostituire:

Il soggetto obbligato può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza

Con

Il soggetto obbligato può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il Comune è tenuto a comunicare al soggetto obbligato al termine del quarto anno dal giorno del pagamento, un preavviso di cessazione del diritto di rimborso

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei votanti che manifestano verbalmente in videoconferenza il proprio voto, e attesta quanto segue:

Consiglieri presenti n. 33 Votanti n.24 Maggioranza richiesta n.13

Voti favorevoli n.4

Voti contrari n. 20

Astenuti n. 9 (Lamperti, Longoni, Pietrobon, Pilotto Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano collegati in videoconferenza per la votazione i Consiglieri:

Allevi, Adamo, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Così, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N.,

Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Russo, Santese, Scanagatti, Sindoni, Zonca.

In base all'esito della votazione per appello nominale il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori, Gaspero, Monguzzi M., Pozzi accerta il risultato e proclama che l'emendamento n.1 del Consigliere Piffer è **RESPINTO**.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Carati, pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Piffer, nel testo sottoriportato:

OMISSIS

ART.39 COMMA 1

Sostituire:

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi pubblici ed aree pubbliche , in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione

Con

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi pubblici ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, o per via telematica, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei votanti che manifestano verbalmente in videoconferenza il proprio voto, e attesta quanto segue:

Consiglieri presenti n. 33 Votanti n.30 Maggioranza richiesta n.16

Voti favorevoli n.1

Voti contrari n. 29

Astenuti n. 3 (Camporeale, Mariani, Sindoni)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano collegati in videoconferenza per la votazione i Consiglieri:

Allevi, Adamo, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Russo, Santese, Scanagatti, Sindoni, Zonca.

In base all'esito della votazione per appello nominale il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori, Gaspero, Monguzzi M., Pozzi accerta il risultato e proclama che l'emendamento n.2 del Consigliere Piffer è **RESPINTO**.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Carati, pone in votazione l'emendamento n. 4 presentato dal Consigliere Piffer, nel testo sottoriportato:

ART.56 COMMA 1

Sostituire:

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento

Con

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento.

Il Comune è tenuto a comunicare all'occupante al termine del quarto anno dal giorno del pagamento, un preavviso di cessazione del diritto di rimborso.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei votanti che manifestano verbalmente in videoconferenza il proprio voto, e attesta quanto segue:

Consiglieri presenti n. 33 Votanti n.23 Maggioranza richiesta n.12

Voti favorevoli n.3

Voti contrari n. 20

Astenuti n. 10 (Lamperti, Longoni, Mariani, Pietrobon, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano collegati in videoconferenza per la votazione i Consiglieri:

Allevi, Adamo, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Russo, Santese, Scanagatti, Sindoni, Zonca.

In base all'esito della votazione per appello nominale il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori, Gaspero, Monguzzi M., Pozzi accerta il risultato e proclama che l'emendamento n.4 del Consigliere Piffer è **RESPINTO**.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Carati, pone in votazione l'emendamento n. 5 presentato dal Consigliere Piffer, nel testo sottoriportato:

ART.69 COMMA 1

Sostituire:

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento

Con

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento.
Il Comune è tenuto a comunicare all'occupante al termine del quarto anno dal giorno del pagamento, un preavviso di cessazione del diritto di rimborso.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei votanti che manifestano verbalmente in videoconferenza il proprio voto, e attesta quanto segue:

Consiglieri presenti n. 33 Votanti n.23 Maggioranza richiesta n.12

Voti favorevoli n.3

Voti contrari n. 20

Astenuti n. 10 (Lamperti, Longoni, Mariani, Pietrobon, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti, Zonca)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano collegati in videoconferenza per la votazione i Consiglieri:

Allevi, Adamo, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Così, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Russo, Santese, Scanagatti, Sindoni, Zonca.

In base all'esito della votazione per appello nominale il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori, Gaspero, Monguzzi M., Pozzi accerta il risultato e proclama che l'emendamento n.5 del Consigliere Piffer è **RESPINTO**.

OMISSIS

Esaurite le dichiarazioni di voto, e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Carati, pone in votazione la proposta di delibera, così come modificata dagli emendamenti accolti ed avente ad oggetto. **“ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.”** nel testo sottoriportato:

“”Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

Richiamate le disposizioni dei commi 821 e 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Considerato che il comma 820 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, prevede che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

Richiamato altresì il comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il quale prevede che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,

in luogo dei prelievi vigenti fino al 2020 nel territorio del Comune di Monza e relativi regolamenti applicativi;

Visto il comma 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e considerato che è interesse dell'Amministrazione comunale di Monza proseguire con il servizio delle Pubbliche affissioni, il quale troverà disciplina nel regolamento in oggetto nonché negli ulteriori regolamenti comunali in quanto compatibili;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Ritenuto, ai fini della semplificazione nella consultazione dei provvedimenti, di adottare un unico regolamento che disciplini sia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, consistente in numero 71 articoli, e suddiviso nei seguenti cinque capi:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: pubbliche affissioni;
- CAPO IV: occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- CAPO V: canone mercatale

ed inoltre consta di n. 2 allegati:

ALLEGATO A: classificazione delle strade, con individuazione delle strade con categoria speciale, ai fini dell'applicazione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone per le pubbliche affissioni;

ALLEGATO B: classificazione delle strade per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che il regolamento in oggetto sostituisce dal 01 gennaio 2021 il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 25.07.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il "Regolamento per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 02.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo che i suddetti regolamenti continueranno a trovare applicazione per le attività afferenti l'anno 2020 e precedenti e non ancora prescritte o decadute, in particolare l'attività accertativa e di rimborso;

Considerato che i procedimenti di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni saranno applicati mediante integrazione tra la disciplina del regolamento del canone patrimoniale in oggetto con le norme contenute in altri regolamenti comunali nonché con le norme regionali e nazionali in materia;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole

fattispecie con l'obiettivo, per quanto possibile, di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione fiscale raggiunta con i precedenti prelievi;

Considerato che la competenza nella determinazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale, la quale dovrà stabilire dei coefficienti da applicare alle tariffe standard e di base di cui alla Legge 160/2019 in modo tale da assicurare, per l'anno 2021, le stesse modalità applicative nonché l'invarianza della pressione fiscale sui contribuenti rispetto al 2020, tenendo conto dei criteri disciplinati dal regolamento e compatibilmente con ciò che la nuova normativa prevede, considerata la differenza dell'attuale assetto normativo rispetto ai precedenti regimi di prelievo;

Richiamata la risoluzione n. 5/Df del 8 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone in merito alla potestà, in determinati casi, di differire i termini di versamento dei tributi locali anche in capo all'organo esecutivo, con successiva ratifica dell'atto deliberativo da parte dell'organo consiliare;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento,
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Ritenuto di proporre l'approvazione del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", il quale troverà applicazione con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 e s.m.i.;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: B2B1404d - Reti ed altri servizi di pubblica utilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

DELIBERARE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di istituire nel Comune di Monza il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Di approvare ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 845, il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", composto di n. 71 articoli e di approvare i due allegati A) e B), relativi alla classificazione delle strade, dando atto che il predetto regolamento e gli allegati A) e B), vengono allegati alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che il Comune di Monza effettuerà il Servizio delle Pubbliche affissioni, il quale troverà disciplina nel regolamento oggetto della presente deliberazione.
5. Di disporre che i regolamenti delle entrate, di seguito indicati, restano applicabili ai fini della prosecuzione delle attività, non oggetto di prescrizione o decadenza, relative agli anni d'imposta fino al 2020:
 - "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 25.07.1994 e successive modificazioni ed integrazioni,

- "Regolamento per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 02.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con la presente deliberazione.
 7. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, decorrono dall'01.01.2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni d'urgenza

DELIBERA

con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000."""

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei votanti che manifestano verbalmente in videoconferenza il proprio voto, e attesta quanto segue:

Consiglieri presenti n. 33 Votanti n.20 Maggioranza richiesta n.11

Voti favorevoli n.20

Astenuti n. 13 (Camporeale, Lamperti, Longoni, Mariani, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Scanagatti, Sindoni, Zonca)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano collegati in videoconferenza per la votazione i Consiglieri:

Allevi, Adamo, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Russo, Santese, Scanagatti, Sindoni, Zonca.

In base all'esito della votazione per appello nominale il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori Gaspero, Monguzzi M., Pozzi accerta il risultato e proclama che la proposta di delibera, così come modificata dagli emendamenti accolti ed avente ad oggetto: "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO

INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019” è **APPROVATA**.

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità sul presente provvedimento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei votanti che manifestano verbalmente in videoconferenza il proprio voto, e attesta quanto segue:

Consiglieri presenti n.32 Votanti n. 20 Maggioranza richiesta n.17

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 2 (Camporeale, Pozzi)

Non partecipano al voto n.10 (Lamperti, Longoni, Mariani, Pietrobon, Pilotto, Pontani, Riva, Scanagatti, Sindoni, Zonca)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano collegati in videoconferenza per la votazione i Consiglieri:

Allevi, Adamo, Camporeale, Canesi, Capra, Carati, Cirillo, Cosi, Ferrari, Galbiati, Gariboldi, Gaspero, Lamperti, Longoni, Mariani, Martinetti, Monguzzi M., Monguzzi N., Mosconi, Nasi, Negrini, Onofri, Pietrobon, Piffer, Pilotto, Pontani, Pozzi, Riva, Russo, , Scanagatti, Sindoni, Zonca.

In base all'esito della votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori Gaspero, Monguzzi M., Pozzi dichiara che la deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs 267/2000, è **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

UFFICIO TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 14/01/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

UFFICIO TOSAP, PUBBLICITA', AFFISSIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



Il Segretario Generale

prot. 7122/21
clon 2-2
fisc. 10/21

Il sottoscritto, Avv. Giuseppina Cruso, Segretario generale del Comune di Monza,

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n.215324/2019, datata 10.12.2019 con la quale è stato affidato al Segretario generale il compito di esprimere il parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio comunale;

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019"

esprime sulla predetta proposta

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

Monza, 14.1.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppina Cruso

Segreteria Generale
Ufficio Consiglio comunale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372322 - 323 -439| Fax 039.2372557
Email segr.presidenzacc@comune.monza.it
Sede Municipale: P.zza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.23721

Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Comune di Monza

Provincia di Monza e della Brianza

Coll. Rev. 2 - 2021

Collegio dei Revisori
Verbale

ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 72/2018, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Marcobelli Rag. Roberto, Presidente;
Orazi Dott. Marco, Componente;
Fiamingo Dott. Filippo, Componente;

Si è riunito per adempiere agli obblighi in materia di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica ex art. 239, comma 1 lettera b), D.Lgs. 267/2000, in materia di applicazione dei tributi locali.

Vista la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, atto avente ad oggetto "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019".

Visto l'allegato alla deliberazione in oggetto, contenente il testo del regolamento di istituzione e disciplina del Canone patrimoniale, predisposto ai sensi della Legge n. 160/2019 e composto da n. 71 articoli e visti altresì gli allegati A) e B) al regolamento in oggetto, contenenti la classificazione delle strade, come richiamati nel regolamento e nella deliberazione.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione economica, Tributi.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi.

Visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso.

Esaminata la documentazione richiamata ed esperita l'istruttoria di rito,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione riguardante la "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019".

Monza, 18 gennaio 2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Presidente: Marcobelli Rag. Roberto
Componente: Orazi Dott. Marco
Componente: Fiamingo Dott. Filippo

Documento firmato digitalmente



Segreteria Generale
ufficio consiglio comunale, Giunta comunale, deliberazioni

All. A)

EMENDAMENTI PERVENUTI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 176

ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019.

NOME CONSIGLIERE	N. EMEND. PRESENTATI	DATA PRESENTAZIONE	ORA
CAPRA LAURA	1	16/02/21	10.20
PIFFER PAOLO	5	17/02/21	01.55

Ufficio consiglio comunale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372323 - 322 | Fax 039.2372557

Email: segr.presidenzacc@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

PERVENUTO IL 16/2/21 h. 10.20

Prot. 27028/De
clon. 2.3
fase. 15/21

IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MONZA LAURA CAPRA

(Gruppo Lega Nord)

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

EMENDAMENTO N. 1

Vista la Legge n. 160/2019;

Visto lo schema di regolamento ad oggetto "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Considerata la necessità di armonizzare la disciplina dell'articolo 45, comma 6, del regolamento in oggetto con quella dell'articolo 48, comma 5, del medesimo,

si propone il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 45, comma 6, dello schema di regolamento "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019 il seguente periodo: "Alla fattispecie di cui al presente comma, non trova applicazione quanto previsto dal successivo articolo 48, comma 5."


Per la seguente motivazione:

invarianza del gettito ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, comma 817.

**IL CONSIGLIERE COMUNALE
DEL COMUNE DI MONZA**

Laura Capra

(Gruppo Lega Nord)



emendamenti oggetto 176 Civicamente

Paolo Piffer <paolo.piffer@gmail.com>

mer 17/02/2021 01:55

A: Segreteria Presidenza CC <segr.presidenzacc@comune.monza.it>

📎 1 allegati (9 KB)

emendamenti Doc oggetto 176.docx;

prot'u. 27759/21
dom 23.
for. 13/21

CIVICAMENTE CON PIFFER SINDACO

EMENDAMENTI - OGGETTO 176

EMENDAMENTO 1 ART. 18 COMMA 1

Sostituire

Il soggetto obbligato può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

con

Il soggetto obbligato può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il Comune è tenuto a comunicare al soggetto obbligato al termine del quarto anno dal giorno del pagamento, un preavviso di cessazione del diritto di rimborso.

EMENDAMENTO 2 ART. 39 COMMA 1

Sostituire

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi pubblici ed are pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta a ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

con

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi pubblici ed are pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, o per via telematica, domanda volta a ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

EMENDAMENTO 3 ART. 52 COMMA M

Sostituire

ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 460/97 si applica l'esenzione del pagamento del canone occupazione suolo pubblico temporaneo alle Onlus per le occupazioni temporanee per attività culturali, sociali (comprese le raccolte fondi), sportive e ricreative. Tale agevolazione è riconosciuta anche per manifestazioni promosse e/o svolte dalle onlus in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio, limitatamente ad occupazioni non aventi rilevanza o finalità commerciali. La Giunta Comunale può estendere l'esenzione di cui alla presente lettera con riferimento ad occupazioni dello stesso tipo, realizzate da soggetti diversi dalle Onlus, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di tali occupazioni.

con

ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 460/97 si applica l'esenzione del pagamento del canone occupazione suolo pubblico temporaneo alle Onlus per le occupazioni temporanee per attività culturali, sociali (comprese le raccolte fondi), sportive e ricreative. Tale agevolazione è riconosciuta anche per manifestazioni promosse e/o svolte dalle onlus in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio, limitatamente ad occupazioni non aventi rilevanza o finalità commerciali. La Giunta Comunale può estendere l'esenzione di cui alla presente lettera con riferimento ad occupazioni dello stesso tipo, realizzate da soggetti diversi dalle Onlus, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di tali occupazioni come, in via esemplificativa e non esaustiva, nel caso del Baratto Amministrativo.

EMENDAMENTO 4

ART. 56 COMMA 1

Sostituire

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento.

con

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune è tenuto a comunicare all'occupante al termine del quarto anno dal giorno del pagamento, un preavviso di cessazione del diritto di rimborso.

EMENDAMENTO 5

ART. 69 COMMA 1


Sostituire

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento.

con

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine dei cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune è tenuto a comunicare all'occupante al termine del quarto anno dal giorno del pagamento, un preavviso di cessazione del diritto di rimborso.

Au-B)





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL N. 176 AVENTE AD OGGETTO:
"ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."**

ELENCO DEGLI EMENDAMENTI AMMESSI

Al sensi dell'art. 4, c.6 del vigente Regolamento di contabilità

IL RAGIONIERE CAPO
P. T. LUCA PONTIGGIA



EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL N.178 AVENTE AD OGGETTO: "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 16/02/2019."

DATA	ORA	N. EMENDAMENTO	NOME CONSIGLIERE	DIRIGENTE	PARERE TECNICO	DIRIGENTE	PARERE CONTABILE	PARERE REVISORI	
16/02/2021	10.20	1	Consigliere Laura Capra Gruppo Lega Nord	Pontiggia Luca	favorevole	Pontiggia Luca	favorevole	favorevole	ammisibile



Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTO N. 1

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Presentato dal
Consigliere Laura Capra
Gruppo Lega Nord

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di emendamento in oggetto.

Monza, 16 febbraio 2021



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Pontiggia)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTO N. 1

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTEZZATE - LEGGE 160/2019."

Presentato dal
Consigliere Laura Capra
Gruppo Lega Nord

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di emendamento in oggetto.

Monza, 16 febbraio 2021



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Pontiggia)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax
+39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Comune di Monza

Provincia di Monza e della Brianza

Coll. Rev. 3/2021

Collegio dei revisori

VERBALE PER PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AGLI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 72/2018, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Marcobelli	Rag. Roberto	Presidente
Orazi	Dott. Marco	Componente
Fiamingo	Dott. Filippo	Componente

Al fine di redigere apposito parere sugli emendamenti alla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con il n. 176, avente per oggetto: "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Il Collegio ha ricevuto la documentazione relativa all'argomento, con mail del 16/02/2021 inoltrata dal Servizio Bilancio, e la cui copia è conservata agli atti dell'Ufficio stesso.

l'organo di revisione:

esaminati gli emendamenti presentati ed i pareri tecnici e contabili espressi dal Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Dott. Luca Pontiggia;
visto lo Statuto del Comune di Monza ed il Regolamento di contabilità;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto le vigenti disposizioni normative relative al canone unico patrimoniale;
visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

Il Collegio, verificata la completezza della documentazione, esprime il proprio parere, in linea con quanto espresso dal Dott. Luca Pontiggia, Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione economica e Tributi, come segue:


N. EMENDAMENTO	PRESENTATO DA	PARERE REVISORI
1	Consigliere Laura Capra Gruppo Lega Nord	favorevole

Monza, 16/02/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:	Marcobelli	Rag. Roberto
Componente:	Orazi	Dott. Marco
Componente:	Fiamingo	Dott. Filippo

Il presente verbale viene sottoscritto dal collegio digitalmente



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL N. 176 AVENTE AD OGGETTO:
"ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."**

ELENCO DEGLI EMENDAMENTI

Ai sensi dell'art. 4, c.6 del vigente Regolamento di contabilità



IL RAGIONIERE CAPO
(DOTT. LUCA PONTIGGIA)

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL N. 176 AVENTE AD OGGETTO: "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 180/2019."

DATA	ORA	N. EMENDAMENTO	NOME CONSIGLIERE	DIRIGENTE	PARERE TECNICO	DIRIGENTE	PARERE CONTABILE	PARERE REVISORI
17/02/2021	01:55	1	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	Pontiggia Luca	NEGATIVO	Pontiggia Luca	favorevole	favorevole
17/02/2021	01:55	2	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	Pontiggia Luca	favorevole	Pontiggia Luca	favorevole	favorevole
17/02/2021	01:55	3	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	Pontiggia Luca	NEGATIVO	Pontiggia Luca	CONTRARIO	CONTRARIO
17/02/2021	01:55	4	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	Pontiggia Luca	NEGATIVO	Pontiggia Luca	favorevole	favorevole
17/02/2021	01:55	5	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	Pontiggia Luca	NEGATIVO	Pontiggia Luca	favorevole	favorevole





Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTI N. 1, 4 e 5

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Presentati dal
Consigliere Paolo Piffer
Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **NEGATIVO** sulle proposte di emendamenti in oggetto, sulla base della seguente motivazione:
gli emendamenti in oggetto introdurrebbero un adempimento a carico dell'Amministrazione non previsto dalla norma, nonché un sensibile aggravio del procedimento anche in termini economici.

Monza, 17 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Pontiggia)



Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTO N. 2

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Presentato dal
Consigliere Paolo Piffer
Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di emendamento in oggetto.

Monza, 17 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Pontiggia)



Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax
+39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTI N. 1, 2, 4, 5

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."


Presentati dal
Consigliere Paolo Piffer
Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE sulle proposte di emendamenti in oggetto.

Monza, 17 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Postiggia)





Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTO N. 3

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."


Presentato dal
Consigliere Paolo Piffer
Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **NEGATIVO** sulla proposta di emendamento in oggetto, sulla base della seguente motivazione:
le fattispecie imponibili sono riserva di legge e non possono essere comprese attraverso l'introduzione, per via regolamentare, di ulteriori forme di esenzione; inoltre per le occupazioni dello stesso tipo realizzate da soggetti diversi dalle Onlus il regolamento esclude quelle aventi rilevanza o finalità commerciali che il baratto amministrativo invece possiede.
Infine, il baratto amministrativo per poter essere applicato necessita di apposita regolamentazione che ad oggi manca.

Monza, 17 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Posteggia)



Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi

EMENDAMENTO N. 3

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Presentato dal
Consigliere Paolo Piffer
Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **CONTRARIO** sulla proposta di emendamento in oggetto per la seguente motivazione:
le fattispecie imponibili sono riserva di legge e non possono essere comprese, attraverso l'introduzione, per via regolamentare, di ulteriori forme di esenzione; inoltre per le occupazioni dello stesso tipo realizzate da soggetti diversi dalle Onlus il Regolamento esclude quelle aventi rilevanza o finalità commerciale che il baratto amministrativo invece possiede.
Va considerato anche, per quanto non determinabile, che l'introduzione di un'ulteriore esenzione produrrebbe un minore introito non compensato da una pari entrata.

Monza, 17 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
(Dott. Luca Pontiggia)



Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax
+39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Comune di Monza

Provincia di Monza e della Brianza

Coll. Rev. 4/2021

Collegio dei revisori

VERBALE PER PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AGLI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 72/2018, esecutiva sensi di legge, componenti Sig.ri:

Marcobelli	Rag. Roberto	Presidente
Orazi	Dott. Marco	Componente
Fiamingo	Dott. Filippo	Componente

A fine di redigere apposito parere sugli emendamenti alla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con il n. 176, avente per oggetto: "ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE 160/2019."

Collegio ha ricevuto la documentazione relativa all'argomento, con mail del 17/02/2021 inoltrata dal Servizio Bilancio, e la cui copia è conservata agli atti dell'Ufficio stesso.

organo di revisione:

esaminati gli emendamenti presentati ed i pareri tecnici e contabili espressi dal Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Dott. Luca Pontiggia;
visto lo Statuto del Comune di Monza ed il Regolamento di contabilità;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto le vigenti disposizioni normative relative al canone unico patrimoniale;
visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

Collegio, verificata la completezza della documentazione, esprime il proprio parere, in linea con quanto espresso dal Dott. Luca Pontiggia, Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione economica e Tributi, come segue:

N. EMENDAMENTO	PRESENTATO DA	PARERE REVISORI
1, 2, 4, 5	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	Favorevole
3	Consigliere Paolo Piffer Gruppo Civicamente con Piffer Sindaco	CONTRARIO per le stesse motivazioni espresse nel parere contabile

Monza, 18/02/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:	Marcobelli	Rag. Roberto
Componente:	Orazi	Dott. Marco
Componente:	Fiamingo	Dott. Filippo

Il presente verbale viene sottoscritto dal collegio digitalmente



Comune di
Monza

Servizio Politiche fiscali e finanziarie
Ufficio TOSAP, Pubblicità, Affissioni

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE - LEGGE 160/2019**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18 FEBBRAIO 2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Disposizioni comuni
- Articolo 2 Prescrizioni generali relative alle autorizzazioni ed alle concessioni

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 3 Disposizioni di carattere generale
- Articolo 4 Funzionario Responsabile
- Articolo 5 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 6 Autorizzazioni
- Articolo 7 Anticipata rimozione
- Articolo 8 Divieti e limitazioni
- Articolo 9 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 10 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 11 Presupposto del canone
- Articolo 12 Soggetto obbligato
- Articolo 13 Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Articolo 14 Definizione di insegna di esercizio
- Articolo 15 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 16 Classificazione delle strade
- Articolo 17 Versamento del canone
- Articolo 18 Rimborsi
- Articolo 19 Sanzioni, Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 21 Mezzi pubblicitari vari
- Articolo 22 Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali
- Articolo 23 Riduzioni
- Articolo 24 Esenzioni

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 25 Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 26 Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 27 Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 28 Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 29 Canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 30 Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 31 Riduzione del canone
- Articolo 32 Esenzione dal canone
- Articolo 33 Versamento del canone
- Articolo 34 Norme di rinvio

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 35 Disposizioni generali
- Articolo 36 Funzionario Responsabile
- Articolo 37 Tipologie di occupazioni
- Articolo 38 Occupazioni abusive
- Articolo 39 Domanda di occupazione e relativo procedimento
- Articolo 40 Rinnovo
- Articolo 41 Trasferimento dell'occupazione

Articolo 42	Decadenza della concessione o autorizzazione
Articolo 43	Revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 44	Norme per l'esecuzione dei lavori - divieti - uso di opere esistenti
Articolo 45	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 46	Classificazione delle strade
Articolo 47	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 48	Modalità di applicazione del canone
Articolo 49	Passi carrabili
Articolo 50	Soggetto obbligato
Articolo 51	Agevolazioni
Articolo 52	Esenzioni
Articolo 53	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 54	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 55	Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 56	Rimborsi
Articolo 57	Sanzioni
Articolo 58	Attività di recupero

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 59	Disposizioni generali
Articolo 60	Funzionario Responsabile
Articolo 61	Domanda di occupazione
Articolo 62	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 63	Classificazione delle strade
Articolo 64	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 65	Occupazioni abusive
Articolo 66	Soggetto obbligato
Articolo 67	Versamento del canone
Articolo 68	Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 69	Rimborsi
Articolo 70	Sanzioni
Articolo 71	Attività di recupero

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1, Legge 160/2019, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Il canone di concessione di cui al comma 837, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della stessa legge.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11.04.2005.
6. Soggetto attivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è il Comune di Monza. Ai fini dell'applicazione del canone e con riferimento alla classificazione prevista dalle tabelle di cui all'art. 1 co. 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019 il Comune di Monza, capoluogo di Provincia, rientra nella classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 avendo alla data del 31 dicembre 2020 una popolazione residente di 123.121 abitanti.
7. La riscossione coattiva è effettuata secondo la Legge 160/2019, le ulteriori norme in materia e secondo le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle entrate patrimoniali.
8. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 2 - Prescrizioni generali relative alle autorizzazioni e alle concessioni

1. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
2. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione come indicata nel presente regolamento o come prevista nei regolamenti e provvedimenti normativi dallo stesso richiamati, tra cui la documentazione planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta

- per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ed i procedimenti per il rilascio delle relative autorizzazioni. Sono disciplinati altresì i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le maggiorazioni, le esenzioni.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le insegne di esercizio, le vetrofanie, le locandine, le preinsegne, gli impianti pubblicitari di servizio.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/04/2005. In ogni caso tutti i mezzi pubblicitari autorizzati, sia ai sensi del Piano generale degli impianti che ai sensi di altri regolamenti comunali o a seguito di specifico procedimento comunque disciplinato, rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Articolo 6 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Il rilascio delle autorizzazioni è sempre soggetto alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti, tra cui il Codice della strada e relativo regolamento attuativo nonché del Regolamento Edilizio.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale, escluse le fattispecie soggette ad apposita disciplina regolamentata dal Piano generale degli impianti, il soggetto obbligato di cui al

presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, anche cumulativa, avente efficacia di dichiarazione agli effetti della determinazione del canone dovuto, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, stesso nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve inoltre contenere le generalità del richiedente o del legale rappresentante, il recapito, il codice fiscale e la partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il modello di richiesta di autorizzazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere obbligatoriamente, a pena dell'improcedibilità, tutte le documentazioni che nel modello stesso vengono indicate come allegati obbligatori e altresì tutti i dati che vengono richiesti come obbligatori.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente nell'acquisizione della stessa, come individuato dall'Amministrazione. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. L'Amministrazione si riserva di individuare e variare le modalità di trasmissione della richiesta in oggetto al fine di adeguarla alle diverse esigenze organizzative nonché in funzione delle opzioni che la tecnologia consente.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova richiesta di autorizzazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. In assenza di variazioni l'autorizzazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio.
7. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione ai sensi del presente articolo.
8. Per tutte le forme di pubblicità diverse dalle insegne e dagli impianti pubblicitari (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; pubblicità che abbia durata inferiore a tre mesi;), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà data di volta in volta da parte dell'Ufficio Tributi o Affissioni, previa presentazione della dichiarazione, sentiti, ove necessario, i pareri di altri settori interessati.
9. L'autorizzazione verrà rilasciata dall'ufficio competente, previa acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalle norme e regolamenti o comunque ritenuti necessari.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. Il concessionario dovrà rimuovere gli impianti autorizzati al termine del periodo previsto nel provvedimento, in caso d'inerzia si applica il precedente comma 4.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.
4. Per quanto non indicato si applicano divieti e limitazioni come previsti dalle vigenti norme.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, al quale si applicherà la maggiorazione del 50 per cento come prevista dal successivo articolo 19, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile o con altre modalità che ne assicurino la stabile esposizione, autorizzate con atti a valenza annuale o pluriennale.

b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Le predette definizioni sono considerate ai fini dell'individuazione della tipologia di tariffa da applicare, come definita ai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 12 - Soggetto obbligato

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o concessione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. I commi precedenti si applicano anche in caso di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva espressa in metri quadri quadrati, della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. La tariffa standard annua per la determinazione del canone dovuto, di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 160/2019, si applica per i mezzi pubblicitari permanenti, di qualsiasi tipologia, come definiti al precedente articolo 11, comma 3, lettera a). Nel caso in cui l'esposizione o la rimozione dei predetti mezzi pubblicitari avvenga in corso d'anno, si applica la tariffa annua di cui al citato comma 826, salvo in cui il periodo di esposizione si protragga per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare, trovando applicazione per tale periodo, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della corrispondente tariffa annua.
3. La tariffa standard giornaliera per la determinazione del canone dovuto, di cui al comma 827 del sopra citato articolo 1, si applica per i mezzi pubblicitari temporanei e per la diffusione di messaggi pubblicitari, di qualsiasi tipologia, come definiti al precedente articolo 11, comma 3, lettera b).
4. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, trovano applicazione alle tariffe applicabili alle singole fattispecie, come deliberate dalla Giunta Comunale in base a quanto disciplinato dal successivo articolo 15.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
9. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
10. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

11. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
12. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 - Definizione di insegna di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. A tal fine per superficie si intende la sommatoria delle superfici di ciascuna singola insegna di esercizio, arrotondate ai sensi del presente regolamento.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, esposte presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati, tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi esclusivamente natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero sulla base delle tariffe come determinate con la deliberazione di cui al successivo comma 3.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in due categorie, di cui una denominata normale e l'altra denominata categoria speciale, quest'ultima con tariffa più elevata;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario, suddivisibile in scaglioni con gradualità di applicazione crescente della tariffa;
 - c) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o altra data prevista da provvedimenti normativi, approva le tariffe relative ad ogni singola tipologia e/o fattispecie di diffusione pubblicitaria, determinando a tal fine coefficienti applicabili alla tariffa standard annua e giornaliera, relativi alle singole fattispecie pubblicitarie, che terranno in considerazione quanto indicato al precedente comma 2), alla classificazione delle strade di cui al successivo articolo 16 e, in generale, quanto indicato nel presente Capo II. Per le fattispecie non puntualmente indicate nella deliberazione di determinazione delle tariffe, l'ufficio determinerà il canone dovuto in base alla tariffa base permanente o temporanea stabilite dalla Giunta per le fattispecie simili; trovano altresì applicazione le riduzioni e maggiorazioni di cui al presente regolamento. La Giunta Comunale,

nel rispetto del criterio di gradualità in funzione della durata del messaggio, può determinare la tariffa temporanea delle esposizioni pubblicitarie secondo misure applicabili a intervalli di tempo fissi. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone dovuto è pari alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singola fattispecie, moltiplicata per la superficie del mezzo pubblicitario determinata secondo quanto indicato nel presente capo, ivi compresa la regola relativa all'arrotondamento e considerato, infine, il numero di giorni in caso di pubblicità temporanea. Il canone dovuto per la pubblicità di cui al successivo articolo 21, commi da 1 a 4, è determinato secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Articolo 16 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo II, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Per l'individuazione delle vie in categoria speciale si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 20 del 23.03.2009, come da allegato al presente regolamento.

Articolo 17 - Versamento del canone

1. Il versamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 Bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193.
2. Per il canone temporaneo, ovvero quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone annuale deve essere versato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, lo stesso per le annualità successive alla prima può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno ed il 30 settembre, previa comunicazione all'ufficio preposto da parte del contribuente.
3. Il canone permanente non è versato qualora l'importo dovuto nell'anno solare sia uguale o inferiore a complessivi 12,00 euro.
4. Ai fini della regolarità nell'esecuzione dei pagamenti, il contribuente è tenuto ad assolvere alle scadenze prescritte, indipendentemente dal ricevimento o meno di un avviso di pagamento da parte dell'ufficio.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno, il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 18 - Rimborsi

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari a quella stabilita nel Regolamento comunale di disciplina delle entrate patrimoniali.

Articolo 19 - Sanzioni, Accertamento e riscossione coattiva

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come disciplinati al

tasso legale. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019. Le sanzioni di cui al comma 1) sono irrogate dal Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente articolo 4, le ulteriori sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dagli uffici e/o dai soggetti competenti in materia.
7. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con le procedure di cui alla legge n. 160 del 2019 e sulla base delle ulteriori leggi e Regolamenti comunali in materia, così come richiamati al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, per la pubblicità permanente, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate patrimoniali. Per la sola pubblicità permanente trova altresì applicazione il procedimento di compensazione tra debiti e crediti di cui al predetto regolamento che disciplina le entrate patrimoniali.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. La tariffa applicata per la fattispecie di cui al presente articolo è quella della categoria di strade definita "categoria normale".

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al

territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità, per ogni ditta reclamizzata e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo. Nel caso di pubblicità di cui al periodo precedente effettuata con mezzi circolanti sul territorio, si applica la tariffa della categoria di strade definita "categoria normale".
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero di messaggi, pari alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo, a seconda se trattasi di annuale o giornaliera. Per la pubblicità di cui al presente comma, se effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica la tariffa standard annuale o giornaliera di cui al punto precedente come risultante con l'applicazione dei coefficienti, ridotta del 50%.
6. Per la pubblicità effettuata mediante striscioni ed altri mezzi che attraversano strade e piazze, si applica un canone pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo; la predetta tariffa si applica per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
7. Ai mezzi pubblicitari oggetto di specifica autorizzazione o concessione ai sensi del Piano generale degli impianti o regolate da apposita convenzione, la Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe potrà applicare sia alla tariffa giornaliera che a quella annuale, coefficienti di maggiorazione delle tariffe standard di legge al fine di considerare i criteri di graduazione di cui al precedente articolo 15.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione del canone non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione.
2. È consentita, all'esterno dell'impianto sportivo comunale ma all'interno del perimetro della struttura stessa, la pubblicità effettuata con monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata da "remoto" mediante strumentazioni informatiche. Per ognuna delle strutture sportive può essere autorizzato un solo impianto di cui al presente capoverso.

3. La pubblicità di cui al punto precedente, esercitata su impianti sportivi in esercizio, dovrà essere effettuata con le seguenti modalità e limiti, riferiti alla durata dei messaggi:
 - 30% per la promozione relativa all'attività dell'impianto sportivo;
 - fino al 50% per pubblicità conto terzi limitatamente ai soggetti che hanno in atto contratti di sponsorizzazione con il gestore dell'impianto;
 - 20% per comunicazioni istituzionali dell'Amministrazione comunale

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza stradale nel rispetto dei regolamenti comunali in essere;
 - se posti fuori dal centro abitato, che vengano rispettate le superfici indicate dall'art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;
 - vengano spenti entro le h. 24.00 e riaccesi alle 7.00 del giorno successivo, e comunque previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.
4. È fatto divieto da parte del gestore dell'impianto sportivo di affidare a terzi la gestione degli spazi pubblicitari di cui al presente articolo.
 5. È fatto comunque divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

Articolo 23 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, effettuata per fini non economici, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La tariffa applicata in caso di pubblicità di carattere non commerciale è quella della categoria di strade definita "categoria normale".

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, come definite al precedente articolo 14.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/04/2005. La superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 7.472 mq.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo III, le strade del Comune sono classificate in due categorie, con diversa graduazione tariffaria. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 20 del 23.03.2009, come da allegato al presente regolamento.

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Monza costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni a cura del Comune é inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara e nel rispetto delle prescrizioni del Piano generale degli impianti, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcuna onere a suo carico e il concessionario é tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui é stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 38,00 per ciascuna commissione.
9. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9,00.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Con riferimento ai "poster" formato metri 6 x 3 (composti da n. 24 fogli 70 x 100) e alle affissioni in spazi prescelti (*prefissata*) la durata massima dell'affissione é stabilita in ventotto

giorni. In questo caso l'affissione avverrà con cadenza quattordicinale, a date fisse, con inizio affissione nella giornata del lunedì.

12. Ai fini dell'organizzazione delle modalità di gestione degli impianti, la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Affissioni, può approvare un piano di circuiti d'impianti sui quali le affissioni richieste dal singolo soggetto, in modalità prefissata, dovranno avvenire necessariamente su tutti gli spazi previsti nel circuito stesso.

Articolo 29 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della tipologia, della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con il presente regolamento ed i coefficienti stabiliti con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard, unità base, è pari a cm 70X100 e relativi multipli, ai quali si applica la tariffa prevista, differenziabile da parte della Giunta Comunale in due scaglioni, ovvero manifesti formato fino a 70 cm x 100 cm e manifesti di dimensioni superiori. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa da applicare al periodo minimo di esposizione di dieci giorni e, per le successive frazioni computate per cinque giorni ciascuna, si applica la maggiorazione del trenta per cento, il tutto da calcolare per foglio.
4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa è maggiorata maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli é maggiorata del 100%.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, é dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, per la pubblicità abusiva, applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano uno o più indicazioni di sponsor la cui superficie complessiva occupi al massimo il cinque per cento della superficie totale del manifesto.
 3. La tariffa applicata in caso di affissioni di carattere non commerciale è quella della categoria di strade definita "categoria normale".

Articolo 32 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Monza e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 Bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
3. Il versamento non è soggetto a provvedimenti di rateizzazione o compensazione come disciplinati dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento, compreso l'articolo 4 che disciplina la designazione del Funzionario Responsabile, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e con i regolamenti comunali in materia.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono

disciplinati altresì i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le maggiorazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento come previsto dal successivo articolo 57, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione e relativo procedimento

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Il procedimento che disciplina la concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è regolato dal D.P.R. 160/2010, dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali che disciplinano la materia e dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 40 - Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, con le modalità ed i tempi individuati dall'Amministrazione comunale e dai singoli uffici, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone di cui al presente capo riferito alle occupazioni, per occupazioni già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.
4. In ogni caso il mancato pagamento di occupazioni temporanee è motivo di diniego al rilascio di nuove autorizzazioni aventi lo stesso oggetto.

Articolo 41- Trasferimento dell'occupazione

1. Il beneficiario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'Amministrazione, assoggettandosi al pagamento del nuovo canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvederà al conguaglio con il canone già pagato per l'anno in corso.

Articolo 42 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - d) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - e) la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento delle somme richieste per le spese istruttorie o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi;
 - f) l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talché non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
4. Sono applicabili, per i provvedimenti di decadenza, le disposizioni previste dal successivo art. 43 per la revoca.

Articolo 43 - Revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, allorché si renda necessario ripristinare la primitiva destinazione dell'area o dello spazio occupato o adibire lo stesso ad altra funzione per inderogabili esigenze pubbliche; e fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti degli edifici prospicienti l'area pubblica.
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca è disposta dall'organo preposto con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica; il provvedimento è insindacabile da parte del cessato beneficiario.
4. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato all'occupante un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, nonché di riordino e di pulizia, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.
5. Su richiesta dell'interessato la revoca dà diritto alla restituzione del canone versato in anticipo per l'anno in corso in proporzione del periodo non fruito, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

Articolo 44 - Norme per l'esecuzione dei lavori - divieti - uso di opere esistenti

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore e dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - d) evitare l'uso di mezzi che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti, la cui responsabilità verrà a ricadere interamente sul concessionario;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati.
2. All'occupante è fatto divieto di eseguire lavori, scavi e demolizioni non previsti dall'atto di concessione; gli è, altresì, proibito di arrecare all'area occupata qualsiasi danno infiggendovi pali, punte e simili o smuovendo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo restando l'obbligo di ripristinare il tutto a lavoro ultimato, secondo norme di igiene e di decoro cittadino.
3. Le stesse disposizioni valgono per l'eventuale demolizione di opere murarie o stradali, per le quali potrà essere chiesto, inoltre, dal Comune, un congruo risarcimento.
4. L'uso da parte dell'occupante di opere e beni comunali già esistenti è subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato insindacabilmente dall'Amministrazione, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili; esso comporta, altresì, l'obbligo della loro continua manutenzione e della loro restituzione nel termine fissato, in ottime condizioni o con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade in quattro categorie, definite A-B-C-D;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o altra data prevista da provvedimenti normativi, approva le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinando a tal fine coefficienti applicabili alle tariffe standard annuale e giornaliera di cui alla Legge 160/2019, con riferimento alle singole fattispecie di occupazione. Nella determinazione dei coefficienti la Giunta dovrà considerare i criteri indicati al precedente comma 2), la classificazione delle strade di cui al successivo articolo 46 e, in generale, quanto indicato nel presente Capo IV. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le occupazioni permanenti, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa annuale stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni e maggiorazioni di cui al presente Capo IV. Per le occupazioni di cui al comma 831 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, si applica la tariffa determinata secondo i criteri di legge, come descritti al comma 8 dell'articolo 48 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per il periodo per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni e maggiorazioni di cui al presente Capo IV.
6. Alle occupazioni oggetto di specifica autorizzazione o concessione ai sensi del Piano generale degli impianti o regolate da apposita convenzione, la Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe potrà applicare sia alla tariffa giornaliera che a quella annuale, coefficienti di maggiorazione delle tariffe standard di legge al fine di considerare i criteri di graduazione di cui al presente articolo. Alla fattispecie di cui al presente comma, non trova applicazione quanto previsto dal successivo art.48, comma 5.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 588 del 29.10.1999, come da allegato al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o in relazione alle ore di effettiva occupazione, quest'ultime determinate con arrotondamento all'ora superiore in caso di frazioni in minuti, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni in base a specifica disciplina comunale inerente le manutenzioni e manomissioni del suolo.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq.
4. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la tariffa annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
10. Per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa base, ridotta all'11 per cento.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 11 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 54 per cento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. I commi precedenti si applicano anche in caso di diffusione di occupazioni abusive.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Si applicano le seguenti maggiorazioni e riduzioni alla tariffa base:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti il suolo pubblico, diverse da quelle di cui al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, la tariffa è ridotta del 54 per cento;
 - b) per le occupazioni permanenti degli spazi sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle di cui al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, la tariffa è ridotta ad un quarto;
 - c) per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle effettuate con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, la tariffa è ridotta del 67 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse,

la tariffa è ridotta del 50%. Le suddette occupazioni, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.;

- e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 10 per cento, escluse le occupazioni effettuate per l'allestimento di attrazioni, giochi, spettacoli, ecc.;
- f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 10 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- h) per occupazioni permanente o temporanea con tende fissi o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa base è ridotta del 70%;
- i) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e non rientrano nelle disposizioni di cui al successivo Capo V, la tariffa base è ridotta del 50%;
- j) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%.
- k) per le occupazioni temporanee di superficie superiore a 10 metri quadrati o, comunque di durata superiore a 24 ore, effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, la tariffa base è ridotta dell'80%;
- l) per le occupazioni temporanee di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- m) per le occupazioni temporanee di durata di almeno 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica, oltre alla riduzione di cui al precedente lettera l), una ulteriore riduzione del 50 per cento alla tariffa di base giornaliera;
- n) le riduzioni di cui alle precedenti lettere l) ed m) si cumulano con tutte le altre eventualmente applicabili.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- i) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperto purché non siano effettuate per conto di terzi ed abbiano una durata non superiore ad 1 ora;

j) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, luminarie o addobbi all'esterno dei negozi o con attraversamento carreggiata effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili. Tale agevolazione è riconosciuta anche per manifestazioni promosse e/o svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio.

k) le altre occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Locale e quella determinata dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

l) ai sensi dell'art. 24 del Decreto-Legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico temporanea e permanente nel caso di progetti realizzati da cittadini singoli o associati, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale nell'interesse pubblico, che riguardano:

- interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati;
- interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
- interventi di decoro urbano;
- interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati o realizzazione di opere di interesse locale.

L'esenzione di cui al presente capoverso è concessa a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute per il periodo di durata dell'intervento.

Condizione affinché sia riconosciuta l'esenzione è lo svolgimento di una attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale nonché la stretta connessione dell'attività posta in essere e il tributo interessato;

- m) ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 460/97 si applica l'esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico temporaneo alle Onlus per le occupazioni temporanee per attività culturali, sociali (*comprese le raccolte fondi*), sportive e ricreative. Tale agevolazione è riconosciuta anche per manifestazioni promosse e/o svolte dalle Onlus in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio, limitatamente ad occupazioni non aventi rilevanza o finalità commerciali. La Giunta Comunale può estendere l'esenzione di cui alla presente lettera con riferimento ad occupazioni dello stesso tipo, realizzate da soggetti diversi dalle Onlus, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di tali occupazioni;
- n) le occupazioni di non più di 10 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. Con riferimento agli artisti di strada l'esenzione si applica per una superficie fino a mq. 2.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 Bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le annualità successive all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Ai fini della regolarità nell'esecuzione dei versamenti, il contribuente è tenuto ad assolvere alle scadenze prescritte, indipendentemente dal ricevimento o meno di un avviso di pagamento da parte dell'ufficio.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Al versamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti si applicano i procedimenti di rateizzazione e di compensazione tra debiti e crediti come regolati dal Regolamento di disciplina delle entrate patrimoniali. Il provvedimento che autorizza il versamento delle somme dovute per occupazione permanente mediante rateizzazione o il provvedimento di autorizzazione alla compensazione per la medesima fattispecie, in qualsiasi fase della riscossione vengano concessi, non incidono sui procedimenti già in corso mediante i quali l'ufficio competente ha avviato le procedure per la revoca, la decadenza o ha rigettato la richiesta di rinnovo della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il Rilascio dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee avverrà previo versamento dell'intero importo del canone dovuto, con arrotondamento come disciplinato al precedente articolo.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con le procedure di cui alla legge n. 160 del 2019 e sulla base delle ulteriori leggi e Regolamenti comunali in materia, così come richiamati al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari a quella stabilita nel Regolamento comunale di disciplina delle entrate patrimoniali.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019. Le sanzioni di cui al comma 1) sono irrogate dal Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente articolo 36, le ulteriori sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dagli uffici e/o dai soggetti competenti in materia.

Articolo 58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 59 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone di cui al presente Capo V.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti comporterà, previa formale comunicazione da parte dell'ufficio preposto alla riscossione verso l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, l'avvio delle procedure per la decadenza della concessione del posteggio.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade in quattro categorie, definite A-B-C-D;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o altra data prevista da provvedimenti normativi, approva le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, determinando a tal fine coefficienti applicabili alla tariffa base, relativi alle occupazioni di cui al presente capo, che terranno in considerazione quanto indicato al precedente comma 2), alla classificazione delle strade di cui al successivo articolo 63 e, in generale, quanto indicato nel presente Capo V. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Il canone si determina moltiplicando la superficie occupata, arrotondata, per la misura annuale o giornaliera di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione di Commissario Straordinario n. 588 del 29.10.1992, come da allegato al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, ferma restando la definizione di "mercato" ricavabile dalle leggi regionali in materia, si definiscono:
 - mercato annuale l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; a questa fattispecie si applica la tariffa di base annuale come determinata dalla Giunta in base al precedente articolo 62.
 - mercato giornaliero l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile; a questa fattispecie si applica la tariffa di base giornaliera come determinata dalla Giunta in base al precedente articolo 62.
2. Le occupazioni permanenti, da intendersi come tali quelle che si protraggono per l'intero anno solare, sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee, da intendersi come tali quelle che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, ovvero i mercati giornalieri come descritti al precedente comma 1), sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie e/o categorie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. Ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la tariffa di base giornaliera si applica in modo frazionato per ore fino ad un massimo di nove ore, in relazione all'orario effettivo.
4. Ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe ha facoltà di applicare un aumento della tariffa base nella misura massima del 25%, nonché riduzioni fino all'azzeramento del canone. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente, tale riduzione sarà applicata dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. Per le occupazioni permanenti, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa annuale stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni di cui al presente Capo V.
7. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per il periodo per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni di cui al presente Capo V e del frazionamento ad ore, fino ad un massimo di nove ore, come previsto dal comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 65 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 70, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti e per le occupazioni mercatali a carattere ricorrente, va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le annualità successive alla prima, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Ai fini della regolarità nell'esecuzione dei versamenti, il contribuente è tenuto ad assolvere alle scadenze prescritte, indipendentemente dal ricevimento o meno di un avviso di pagamento da parte dell'ufficio.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Al versamento del canone dovuto per le occupazioni mercatali si applicano i procedimenti di rateizzazione e di compensazione tra debiti e crediti come regolati dal Regolamento di disciplina delle entrate patrimoniali. Il provvedimento che autorizza il versamento delle somme dovute mediante rateizzazione, o il provvedimento di autorizzazione alla compensazione, in qualsiasi fase della riscossione vengano concessi, non incidono sui procedimenti già in corso mediante i quali l'ufficio competente ha avviato le procedure per la revoca, la decadenza o ha rigettato la richiesta di rinnovo della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni di cui al presente capo.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui alla legge n. 160 del 2019 e sulla base delle ulteriori leggi e regolamenti comunali in materia, così come richiamati al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari a quella stabilita nel Regolamento comunale di disciplina delle entrate patrimoniali.

Articolo 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o

dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019. Le sanzioni di cui al comma 1) sono irrogate dal Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente articolo 60, le ulteriori sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dagli uffici e/o dai soggetti competenti in materia.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18/2/2021

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: Filippo Carati

Il Segretario Generale
F.to. Dott.ssa Giuseppina Cruso

Si precisa che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10/3/21 dove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 D.Lgs 267/2000)

Ripubblicato dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal 10/3/21 al 24/3/21

E' divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini per non aver riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000).

Monza

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monza

Passaggi ai Settori: